



# ***COMUNE DI ROLO***

***( provincia di Reggio Emilia )***

## ***REGOLAMENTO GENERALE***

### ***DELLE***

### ***ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI***

**Approvato con delibera Consiglio Comunale nr. 12 del 26/01/2001.  
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO nella seduta del 07/02/2001 nr. 6.  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 27/02/2007  
Omologato dal Ministero delle Finanze atto nr. del  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. del /0 /2020**

# INDICE

## **Titolo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

## **Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie**

### **Capo I - Gestione delle Entrate**

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

### **Capo II – Denunce, versamenti e controlli**

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 – Compensazione ed accollo
- Art. 9 bis - Versamenti
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 – Interrelazione tra servizi ed uffici comunali

### **Capo III - Procedimento di accertamento**

- Art. 12 – Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Art. 13 – Avviso di accertamento
- Art. 14 – (Abrogato)
- Art. 14 bis – Ripetizione delle spese di notifica

### **Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi**

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione
- Art. 18 - Interpello

## **Titolo III - Riscossione e rimborsi**

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 20 bis - Rateizzazioni
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 - Accertamento di crediti di modesta entità
- Art. 22 bis Versamento minimo
- Art. 23 Interessi

## **Titolo IV - Sanzioni**

- Art. 24 - Criteri di graduazione
- Art. 24 bis – Cause di non punibilità

## **Titolo V - Norme transitorie e finali**

- Art.25 – Garante del contribuente
- Art.26 – Norme finali

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

- a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “accertamento istruttorio”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “responsabile” del settore, del servizio e dell'ufficio, il responsabile a cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione – PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità delle attività proprie del settore, servizio e ufficio
- g) per “tributo”, l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

- 1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare <sup>1</sup> disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo “Statuto del contribuente”<sup>2</sup>.
- 3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
- 4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
- 5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 3 - Entrate tributarie comunali**

- 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **Articolo 4 - Agevolazioni tributarie**

- 1. Per l'applicazione delle agevolazioni riduzioni ed esenzioni tributarie, valgono le disposizioni di

<sup>1</sup> Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

<sup>2</sup> Legge 27.07.2000 n. 212.

legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS,<sup>3</sup> sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Ai fini della concessione della agevolazione, riduzioni ed esenzioni, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente<sup>4</sup>.

#### **Articolo 5 - Aliquote e tariffe**

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.

## **Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6 - Forma di gestione**

1. Fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente, la gestione dei tributi<sup>5</sup> è effettuata in forma diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.<sup>6</sup>

#### **Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale per ogni tributo di competenza del Comune nomina il Funzionario Responsabile al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di

---

<sup>3</sup> Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

<sup>4</sup> Art. 6 c.4, legge n. 212/2000

<sup>5</sup> Art. 52 D.Lgs. 446/97

<sup>6</sup> Art. 53 D.Lgs 446/97

- controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva e, in particolare provvede, nei casi di ruoli per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi d'imposta ;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. La Giunta Comunale sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento assegnando ad altri la responsabilità.

## **Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI**

### **Articolo 8 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

### **Articolo 9 - Compensazione e acollo<sup>7</sup>.**

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'acollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

### **Articolo 9 bis - Versamenti<sup>8</sup>.**

1. Il pagamento dei tributi di competenza del Comune deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Articolo 10 - Attività di controllo**

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

<sup>7</sup> Art. 8 commi 1 e 2, l. N. 212/2000

<sup>8</sup> Art. 1 commi 166 L. 296/06

2. Su proposta del Funzionario Responsabile, la Giunta Comunale indica le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale (previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL,) può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali<sup>9</sup>, alla cui liquidazione provvederà il Responsabile dell'Area con proprio atto.

#### **Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di aree pubbliche o per la installazione dei mezzi pubblicitari) e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

### **Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

#### **Articolo 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente**

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base ai nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio Tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibile presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni<sup>10</sup>. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze<sup>11</sup>.

#### **Articolo 13 - Avviso di accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione.

<sup>9</sup> Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n.446 – Art. 3, comma 57, L. 23/12/1996, n. 662

<sup>10</sup> L. 212/2000, art. 6, c.5.

<sup>11</sup> D.P.R. 29.09.1973, n. 600, artt. 38,39,41 e 42

## **Articolo 14 – (Abrogato)**

### **Articolo 14 bis – Ripetizione delle spese di notifica**

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie evase o eluse, di irrogazioni delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora, dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva nonché per i solleciti di pagamento propedeutici all'attivazione della procedura esecutiva e cautelare.
2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.
4. L'ammontare delle spese di cui al comma 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria indicata nel D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.

## **Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 15 - Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

### **Articolo 16 - L'autotutela<sup>12</sup>**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del

---

<sup>12</sup> Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può' procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **Articolo 17 - Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione<sup>13</sup> rivolgendo con apposita istanza all' Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218<sup>14</sup>.
2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio , determinanti ai fini della definizione dell'accertamento . A ciò' dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
6. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento dell'importo ridefinito o della prima rata entro il termine di legge di 20 giorni secondo le modalità indicate nello stesso. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dell'accordo stesso ed il recupero coattivo della somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena così come determinate originariamente nell'avviso di accertamento notificato.
7. Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente articolo la disciplina contenuta nell'art. 5ter del D.Lgs. 218/1997.

#### **Articolo 18 – Interpello<sup>15</sup>.**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per le questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal

---

<sup>13</sup> D.Lgs. 19.06.1997, n.218

<sup>14</sup> Artt. n. 1,2,5,6,7 e 8

<sup>15</sup> Art.11, L.212/'00



Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

### **TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### **Articolo 19 - Riscossione**

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali:
  - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale,
  - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale,
  - d) PagoPA.
2. (Abrogato)
3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
  - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 o dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) , del D.Lgs. n. 446/97;
  - b) La procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agenzia nazionale.

#### **Articolo 20 - Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. (Abrogato)

#### **Articolo 20 bis - Rateizzazioni**

1. A seguito di notifica di atto di accertamento esecutivo o di ingiunzione di pagamento emessi dall'Ente e/o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 446 del 1997 e all'art. 1, comma 691 della Legge 147 del 2013, dal 1° gennaio 2020, il Responsabile del tributo, su richiesta dal contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate secondo il seguente schema:

- a) Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) Da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
  - d) Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
  - e) Oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili
2. La richiesta di rateizzazione del debito tributario deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica mediante l'esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, iscrizione alle leste di collocamento, ultima dichiarazione IVA, ultimo bilancio approvato, ultimo conto economico, indice di liquidità aziendale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal contribuente).
  3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto alla data dell'istanza, relativi ai tributi gestiti direttamente dal Comune. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateizzazione.
  4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
  5. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
  6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene concessa per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni o documenti per un massimo di 30 giorni.
  7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importo.
  8. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di emissione del provvedimento, le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
  9. Il calcolo del piano di rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
  10. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza come disposta dal comma 10.
  12. Le dilazioni di pagamento di atti di accertamento e/o ingiunzioni emesse dall'Ente fino al 31/12/2019 seguono le disposizioni regolamentari vigenti fino al 31/12/2019 dei singoli tributi nonché gli atti di indirizzo per la dilazione del pagamento dei debiti tributari deliberati dalla Giunta Comunale ante 2020.
  13. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## **Articolo 21 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Articolo 22 - Accertamento di crediti di modesta entità**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare , nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a €. **12,00** di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi<sup>16</sup>.

### **Articolo 22 bis – Versamento minimo**

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua.<sup>17</sup>
2. L'importo minimo stabilito dal precedente comma 1 non viene applicato qualora il regolamento comunale che disciplina il singolo tributo disponga un limite diverso

### **Articolo 23 - Interessi**

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia<sup>18</sup>, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta , si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:
  - a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06.
  - b) (Abrogato)

## **TITOLO IV - SANZIONI**

### **Articolo 24 - Criteri di graduazione**

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzioni tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.

### **Articolo 24 bis - Cause di non punibilità**

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

## **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 25 - Garante del contribuente.**

1. Al Difensore Civico, così come previsto dal capo II° dello Statuto dell'Ente, sono attribuite le funzioni del Garante del contribuente<sup>19</sup>.
2. Sino alla istituzione del Difensore Civico le funzioni vengono esercitate dal Garante del contribuente presso la Direzione Generale delle Entrate.

### **Articolo 26 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

<sup>16</sup> La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.04.1999, n. 129

<sup>17</sup> L. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 168

<sup>18</sup> Legge 13.05.1999, n. 133, art. 13

<sup>19</sup> Art.13, L. 27.07.2000, n.212

2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020.